



Milano, 15 Maggio 2024

PUBBLICATI I PUNTI CARDINE DELLE NUOVE NORME TRA TUTELE ED ADEMPIMENTI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato, in data 12 aprile 2024, definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della **riforma del lavoro sportivo**, che sono riassunti qui: documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani, al fine di agevolare l'applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al Decreto Legislativo n. 36/2021.

Dal 1° luglio 2023 la nuova disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo, è infatti, entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell'urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.

LAVORO SPORTIVO: GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI NEL DILETTANTISMO

La Riforma dello Sport ha introdotto diverse novità per lavoratori e lavoratrici, professionisti e dilettanti. Dai Ministeri di Lavoro e Sport arriva la guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste ed adempimenti obbligatori

Quali sono i nuovi **adempimenti obbligatori** nel settore dilettantistico

La **Riforma dello Sport**, in vigore dallo scorso luglio, ha introdotto una serie di **novità** per i committenti e per i lavoratori e le lavoratrici sia **professionisti**, sia **dilettanti**.

Il **Ministero del Lavoro** e quello dello **Sport** hanno pubblicato una nuova **guida** che illustra i punti cardine della Riforma, dalle tutele previste agli adempimenti obbligatori.

Vediamo di seguito gli **obblighi per i committenti**: dall'**invio delle comunicazioni obbligatorie** alla **tenuta del LUL**, il Libro Unico del Lavoro.

Lavoro sportivo: gli adempimenti obbligatori nel dilettantismo

I **Ministeri di Lavoro e Sport** hanno rilasciato la nuova **guida operativa** che riassume in breve i punti cardine della Riforma dello Sport.

Il documento è stato pensato per accompagnare tutti coloro che operano nel settore nell'applicazione delle nuove **norme** previste dalla **Legge n. 36/2021** e del successivo **decreto correttivo** pubblicato a settembre 2023.

La riforma è in vigore da **luglio** dello scorso anno ed ha introdotto una serie di norme sia per il **dilettantismo** che per il **professionismo**.

Per quanto riguarda in particolare **lavoratori e lavoratrici sportivi dilettanti**, i **committenti** sono tenuti a rispettare una serie di **adempimenti**.

In primo luogo, vige l'obbligo di trasmissione della **comunicazione obbligatoria**.

A dover inviare la **comunicazione Unilav-sport** sono:

- associazioni;
- società;
- federazione sportiva nazionale;
- disciplina sportiva associata;
- enti di promozione sportiva;



- associazioni benemerite (anche paralimpiche);
- Coni, Cip e società Sport e Salute Spa.

La **comunicazione** deve essere trasmessa attraverso il **portale del Ministero del Lavoro** oppure tramite il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**.

Come indicato nel documento, la differenza rispetto al tradizionale **modello Unilav**, è che quest'ultimo viene inviato prima dell'avvio del rapporto di lavoro.

Per il **settore sportivo dilettantistico**, invece, il **modello** va trasmesso entro il **trentesimo giorno del mese successivo** all'inizio del rapporto di collaborazione.

Nel caso dei **direttori di gara**, le comunicazioni obbligatorie possono essere inviate cumulativamente per non più di **30 prestazioni** entro il termine del **trentesimo giorno** successivo dalla scadenza di ogni trimestre.

Lavoro sportivo dilettantistico: la tenuta del Libro Unico del Lavoro

La **Riforma dello Sport** ha introdotto per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per le collaborazioni coordinate e continuative, l'**obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL)**.

La responsabilità dell'adempimento è in capo al **datore di lavoro** o agli **intermediari** abilitati.

Solo per quanto riguarda i rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (lavoro sportivo co.co.co.), i committenti possono adempiere all'obbligo di tenuta del LUL in via telematica, utilizzando l'apposita sezione del **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**.

L'iscrizione può avvenire in un'unica soluzione entro **30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento**. I relativi **compensi**, però, possono essere erogati in anticipo.

Nel caso in cui non venissero rispettati i tempi per la comunicazione, è prevista una **sanzione** che va **da 100 euro a 500 euro** per ogni lavoratore interessato.

Si ricorda che l'**Ispettorato del Lavoro** con **circolare n. 1** pubblicata lo scorso gennaio ha **rinvio** a data da destinarsi il termine di iscrizione delle **co.co.co. relative al 2023**, precedentemente fissato al 30 gennaio.

Questo a causa del ritardo nell'adozione del **DPCM** che definisce le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici necessari per l'invio del Libro Unico tramite il RASD.

Il **decreto**, infatti, doveva essere emanato entro il **31 dicembre 2023** ma non è ancora disponibile, il che di fatto rende impossibile adempiere all'**obbligo** inizialmente previsto per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative.

Da ultimo si evidenzia che al di sotto dei **15.000 euro** non c'è obbligo di emissione del **prospetto di paga**. Resta però obbligatoria l'**iscrizione al LUL**.

IL LAVORO OCCASIONALE SPORTIVO

Il lavoro autonomo occasionale nel settore sportivo costituisce nell'ordinamento nazionale una delle forme di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile che, nel quadro di riforma in ambito sportivo, si aggiunge al rapporto di lavoro autonomo abituale ed a quello svolto in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Si tratta di una tipologia prevista per quei soggetti che in modo occasionale si obbligano a compiere un'opera od un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione ed in assenza di eterodirezione da parte del committente. La sua previsione nell'ambito del lavoro sportivo è espressamente ammessa dall'articolo 25, comma 2, D. Lgs. 36/21 che fa riferimento genericamente ai rapporti di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza escludere quelli aventi natura occasionale. In tale fattispecie rientrano tutti i soggetti che svolgono le mansioni approvate con decreto del Dipartimento in modo occasionale a fronte di un corrispettivo spesso di importo esiguo.

Si pensi, ad esempio, ai giudici e direttori di gara, nonché cronometristi e dirigenti accompagnatori che percepiscono un corrispettivo a fronte di prestazioni rese occasionalmente. Resta fondamentale

tenere conto della natura delle mansioni svolte, posto che quelle al di fuori del perimetro tracciato dal D. Lgs. 36/21 e relativo DPCM 21 febbraio 2024 – seppure esercitate a favore di un ente sportivo – potranno sì essere qualificate come occasionali, ma non come «lavoro sportivo». È il caso, ad esempio, di coloro che si occupano di fare la manutenzione dei campi sportivi in erba svolgendo attività di giardinaggio. Tale prestazione, come confermato anche nelle FAQ del Ministero del Lavoro, pur essendo qualificata a pieno titolo come autonoma-occasionale, ove svolta in via sporadica, non rientra nel lavoro sportivo. In entrambi i casi i lavoratori non sarebbero obbligati ad aprire una partita Iva, proprio in ragione del carattere episodico della prestazione. Va tuttavia considerato che la normativa vigente non prevede specifici parametri quantitativi per qualificare la prestazione autonoma di lavoro come occasionale o abituale. Né esiste un limite massimo di reddito, posto che la soglia dei compensi in misura pari a 5.000 euro annui rileva solo ai fini previdenziali per l'iscrizione alla Gestione separata Inps.

Diverse sono invece le valutazioni fiscali, specie per i lavoratori sportivi. Se da un punto di vista previdenziale il lavoro autonomo occasionale – sia sportivo sia «ordinario» – gode della stessa soglia di esenzione, diverso discorso rileva ai fini fiscali. In continuità con quanto previsto dalla normativa previgente, per i lavoratori sportivi autonomi occasionali dovrebbe applicarsi la soglia di esenzione pari a 15.000 euro annui prevista dall'articolo 36 D. Lgs. 36/21. Con la conseguenza che solo sugli importi eccedenti scatterà l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20% da parte del committente (art. 25 DPR 600/73).

Sul punto, tuttavia, si ritiene necessario un chiarimento, sottolineando come una soluzione diversa, che escluda il lavoro occasionale dalla fiscalità di vantaggio in ambito sportivo, determina una novità con effetti penalizzanti nei confronti di quelle molteplici figure che svolgono l'attività in via sporadica a fronte di importi esigui.

SSD E MODIFICHE STATUTARIE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA RIFORMA DELLO SPORT

Si ricorda che per le ASD e SSD già iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche il legislatore ha prorogato al 30 giugno 2024 il termine entro il quale scatta l'obbligo di conformare i propri statuti alle nuove regole di cui al D. Lgs. 36/21, pena la perdita della qualifica. L'adeguamento impone l'introduzione di clausole statutarie del tutto assenti anteriforma. Si pensi, ad esempio, alla possibilità per l'ente sportivo di svolgere attività diverse rispetto a quelle sportive dilettantistiche, sempreché secondarie e strumentali tenendo conto di criteri e limiti definiti con apposito decreto non ancora emanato. Una previsione, questa, che amplia il novero delle attività esercitabili consentite agli enti, solo a condizione che lo statuto lo preveda espressamente. Diversi sono, tuttavia, gli aspetti da considerare; infatti, l'efficacia della clausola statutaria relativa alle attività diverse dovrà valutarsi in coordinamento con lo stato dell'arte della riforma. Ad oggi manca il decreto recante i criteri e limiti per l'esercizio da parte delle ASD/SSD di tali attività. Con la conseguenza che gli enti potranno sì svolgere queste attività, ove statutariamente previste, adottando tuttavia un comportamento prudentiale in questa fase di assenza del provvedimento attuativo.

A livello operativo, l'obbligo di adeguamento statutario richiede un passaggio in assemblea, con approvazione del nuovo statuto con le maggioranze straordinarie. Particolare attenzione occorre, dunque, prestare al rispetto dei *quorum* previsti dallo statuto vigente o, in mancanza, dall'articolo 21 del Codice civile. Sotto il profilo fiscale, la riforma agevola le ASD e SSD in questa fase di adeguamento con un regime di esenzione dall'imposta di registro. Quest'ultima scatta, tuttavia, solo ove le modifiche adottate siano di «mero adeguamento» al D. Lgs. 36/21. Vale a dire quelle finalizzate ad adeguare lo Statuto a norme inderogabili od introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove norme derogabili.



È il caso, ad esempio, di quella previsione relativa all'esercizio in via «stabile e principale» di attività sportive dilettantistiche, salvo quanto previsto per gli enti che siano anche ETS. Ulteriore aspetto da chiarire riguarda l'assenza di scopo di lucro. La Riforma dello Sport ha introdotto una parziale e limitata ipotesi di distribuzione degli utili con riferimento ai soli enti sportivi costituiti in forma societaria (le SSD). Una previsione già efficace e che tuttavia non si coordina con le altre disposizioni in materia di imposte dirette e di Iva vigenti per ASD/SSD che, invece, escludono la possibilità di distribuzione degli utili ove si intenda accedere a misure fiscali agevolate.

È il caso, ad esempio, del regime di de-commercializzazione sui corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti e tesserati di cui all'articolo 148, comma 3 del Tuir e delle clausole obbligatorie da rispettare al comma 2 del medesimo articolo 148. È chiaro che, in assenza di coordinamento, l'adozione delle nuove clausole previste dal D. Lgs. 36/21 comporterebbero la perdita delle agevolazioni fiscali. Va infine evidenziato che l'obbligo di adottare modifiche statutarie per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni normative non riguarda solo le ASD/SSD «di base», ma anche gli Organismi sportivi affilianti. Infatti, anche le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva e relative articolazioni dovranno adeguare i propri statuti ai nuovi principi informativi approvati dal Consiglio nazionale del Coni, rispettivamente lo scorso 16 febbraio e 22 aprile.

Un adempimento da non dimenticare è quello di depositare, una volta che gli statuti saranno stati aggiornati da parte di ASD e SSD tramite assemblee straordinarie, i nuovi statuti – a cura del Notaio rogante o in alternativa da parte delle stesse ASD/SSD - nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI ROMA CONTRO L'AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI EFFETTI DELL'ESENZIONE RETROATTIVA DALL'IVA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE ESERCITATE DA UNA SSD

Con sentenza n. 4275/2024, depositata il 02/04/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – sez. 36 – si è espressa per la prima volta in merito all'applicabilità, anche per il passato, del secondo comma dell'art. 36-bis della Legge 112 del 10/08/2023, avente ad oggetto l'esenzione IVA delle attività sportive rese da SSD e ASD nei confronti di persone che praticano lo sport, riconoscendone l'efficacia retroattiva.

La Corte di Giustizia Tributaria, infatti, era stata chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato da una SSD contro avviso di accertamento notificato a settembre 2023, relativo all'anno 2017, che richiama un Processo Verbale di Costatazione del dicembre 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate, in sintesi, contestava alla SSD ricorrente l'assoggettamento ad IVA dei corrispettivi incassati dai frequentatori, tesserati, dei corsi sportivi organizzati dalla stessa in quanto, ad avviso dei verificatori, la de-commercializzazione di tali corrispettivi non poteva essere utilizzata ai fini IVA, ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 7, D.P.R. 633/1972, non tanto per carenza dei presupposti oggettivi/statutari richiesti dalla norma e/o della natura soggettiva dei fruitori dei corsi (regolarmente tesserati) ma esclusivamente per la natura di Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata la quale impedirebbe l'applicabilità della disciplina agevolativa, espressamente riservata dalla legge ai soli enti associativi (A.S.D.).

La SSD ha impostato la propria difesa su diversi ordini di motivazioni ed i giudici romani hanno accolto il ricorso allineandosi alla prima motivazione del ricorso (applicabilità, al caso di specie, della disposizione introdotta, con effetto retroattivo, dall'art. 36-bis del D.L. 75/2023), la quale assorbe le residue censure.

In particolare, a giudizio della CGT, l'art. 36 bis della L. 112 del 10.08.2023, nel prevedere, al comma 1 che *“Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione*



fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto", e nel disporre, al successivo comma 2, l'efficacia retroattiva dell'esenzione IVA appena citata ("Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"), si applica al caso di specie, considerando che nessun'altra censura era stata elevata dai verificatori in merito alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge per la fruizione delle agevolazioni.

Inoltre, ha posto a carico dell'Agenzia le spese processuali, considerando che la ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto – non concesso dall'Agenzia – sulla base delle medesime motivazioni illustrate in sede di ricorso.

GRANDI EVENTI SPORTIVI: PUBBLICATO BANDO DA 800.000 EURO DALLA REGIONE LOMBARDIA

Bando a sostegno dei grandi eventi sportivi realizzati sul territorio lombardo nel periodo 15 marzo 2024 – 15 marzo 2025.

E' stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il bando da 800.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi sportivi dal 15 marzo 2024 al 15 marzo 2025. Le risorse saranno suddivise in due tranches. L'importante è che siano di rilevanza internazionale, senza scopo di lucro, riconosciuti dalle rispettive Federazioni e di significativa visibilità.

Le domande possono essere presentate a partire dal 16 maggio 2024 esclusivamente sulla seguente piattaforma <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>

OMAGGI AI DIPENDENTI: QUANDO COSTITUISCONO REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli omaggi ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente quando, pur sussistendo una strategia aziendale collegata a tali omaggi, il lavoratore soddisfa una propria esigenza e si arricchisce.

Con la risposta n. 89 dell'11 aprile 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli **omaggi** ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 c. 1 DPR 917/86 quando, pur sussistendo una strategia aziendale collegata a tali omaggi, il lavoratore soddisfa una propria esigenza e si arricchisce.

Il reddito di lavoro dipendente

Il **reddito di lavoro dipendente** è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di **erogazioni liberali**, in relazione al rapporto di lavoro (art. 51 c. 1 DPR 917/86) (**principio di onnicomprensività**). L'ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei "vantaggi economici" che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al citato c. 1 si applicano le disposizioni relative alla determinazione del **valore normale** dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 DPR l'att. 9 DPR 917/86. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al **prezzo** mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al **grossista**. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a



euro 258,23; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (art. 51 c. 3 DPR 917/86).

Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di **libera concorrenza** e al medesimo stadio di **commercializzazione**, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai **listini** o alle **tariffe** del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini delle Camere di Commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli **sconti d'uso** (art. 9 DPR 917/86).

Non concorrono alla formazione della **base imponibile del dipendente** le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale né le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (Ris. AE 9 settembre 2003 n. 178/E). Inoltre, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente; solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un **obbligo contrattuale** di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l'interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Circ. AE 20 dicembre 2013 n. 37/E).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, nell'ambito di un'articolata serie di **benefit** previsti dalla Partner Guide, l'Istante omaggia mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell'offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, nell'ambito della **strategia aziendale**. I descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l'assenza di obblighi contrattuali specifici. Gli omaggi in questione, per quanto "utili" alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore e rappresentano un suo arricchimento; pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.

WELFARE AZIENDALE: LE NOVITA' SOTTO LALENTE DELLA FONDAZIONE STUDI

Un nuovo Approfondimento passa in rassegna le più recenti novità normative e di prassi legate al welfare aziendale, ai fringe benefit ed ai premi di risultato.

Welfare aziendale, fringe benefit e premi di risultato rappresentano "leve strategiche" di rilevante importanza per le imprese che intendono incentivare e fidelizzare i propri dipendenti, migliorando al contempo la produttività ed il clima organizzativo. Così si legge nell'ultimo **approfondimento** pubblicato dalla **Fondazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro** che passa in rassegna le più recenti novità normative e di prassi legate ai tre temi, fornendo uno strumento di analisi e di aggiornamento.

Il welfare aziendale

Sul fronte del **welfare aziendale**, il documento, dopo averne fornito la definizione, individua tre aree di intervento, fornendo per ciascuna relativi strumenti ed esperienze, e precisamente:

- area del tempo: misure che incidono sulla flessibilità del lavoro;
- area della famiglia: servizi offerti ai dipendenti a supporto della gestione e cura dei familiari;

- area del sé: interventi volti al benessere ed alla salute dei lavoratori, nonché interventi finalizzati anche alla crescita professionale ed interventi di formazione continua.

L'approfondimento mette altresì in luce le categorie di destinatari a cui il piano di welfare aziendale si rivolge, riassumendo, al riguardo la normativa e la prassi dell'**Agenzia delle Entrate**. Proprio quest'ultima, stratificatasi nel tempo, consente un'applicazione delle norme agevolative individuate nel piano di welfare aziendale ogni qualvolta possa essere individuato un insieme ben distinto di dipendenti, o collaboratori, a cui concedere le opere e/o servizi e/o beni cui il datore di lavoro vuole riservare agli stessi. Un paragrafo di chiusura è dedicato alle correlazioni tra welfare e sostenibilità ambientale ed alle recenti indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria sul tema.

I premi di risultato

Con riguardo ai **premi di risultato**, l'approfondimento prende in analisi le novità recate dalla Legge di Bilancio 2024, individuandone i soggetti interessati e facendo luce sulla distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementabilità degli obiettivi. Sul punto, i consulenti del lavoro sottolineano come emerga con preponderante significato l'aleatorietà degli importi assegnati ai lavoratori in forma di premi legati ai risultati *“un aspetto – si legge nel documento - che non deve, tuttavia, tradursi obbligatoriamente in un'erogazione progressiva correlata al conseguimento di obiettivi delineati dalla negoziazione collettiva in ambito territoriale o aziendale. Tali contratti devono, pertanto, individuare criteri di misurazione degli incrementi il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”*.

I fringe benefit

L'ultimo capitolo dell'approfondimento è dedicato ai **fringe benefit** sui quali, come noto, è intervenuta la Legge di Bilancio 2024 prevedendo un incremento della soglia di non imponibilità – prevista all'art. 51, c. 3, TUIR – per il 2024, disponendo che i fringe benefit non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti. Queste novità, unitamente alle più recenti indicazioni fornite dalla prassi, sono oggetto dell'analisi svolta dalla Fondazione.

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022: DISPONIBILE ONLINE IL PRIMO ELENCO

Il Dipartimento per lo Sport, dopo aver effettuato le necessarie verifiche con l'Agenzia delle Entrate e con il Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ha reso pubblica la **prima lista** (cliccare sopra per vedere l'elenco) dei beneficiari che nel 2022 hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive.

Ai nominativi dei beneficiari corrisponde, oltre al codice fiscale, l'importo che potrà essere speso in compensazione tramite il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 6954: sono poco più di 980 i soggetti che potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

I destinatari della misura sono i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al

registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. A questi soggetti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il Dipartimento precisa che ci sarà un secondo elenco di “promossi” una volta ultimati ulteriori allineamenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Inoltre, a stretto giro, sempre sul sito del Dipartimento per lo Sport, sarà data la notizia per quanto riguarda l'apertura della procedura relativa alle spese sostenute nell'anno 2023.

SPORT E SECONDO IMPIEGO IN MALATTIA: LICENZIAMENTO LEGITTIMO PER I GIUDICI

In linea di principio, lo stato di malattia non permette lo svolgimento di alcuna attività lavorativa durante l'assenza. Tuttavia, è possibile svolgere un'altra attività lavorativa (o extralavorativa, come ad esempio quelle sportive ed amatoriali), purché questo comportamento non evidenzi la fraudolenta simulazione della malattia o sia di per sé idoneo a pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

In questi termini si è espressa la Cassazione nella sentenza 5002/2024, con la quale la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente addetto allo scarico dei bagagli di un aeroporto, che era stato filmato dall'investigatore privato ingaggiato dal datore di lavoro mentre svolgeva l'attività di istruttore di kick boxing, nonostante si trovasse in malattia e i certificati medici mostrassero un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro.

Il datore di lavoro ha l'onere di provare l'incidenza della diversa attività nel ritardare o pregiudicare la guarigione, ai fini del rilievo disciplinare di tale attività nel corso della malattia. Dal canto suo, il lavoratore ha invece l'onere di provare la compatibilità dell'attività svolta con le proprie condizioni di salute (in particolare con la malattia che impedisce la prestazione lavorativa) e, conseguentemente, l'idoneità di tale attività a pregiudicare il recupero delle normali energie lavorative.

A sostegno della sua decisione, nella sentenza citata, la Corte affermava esservi prova dello svolgimento in via continuativa dell'attività di istruttore di kick boxing da parte del lavoratore, durante l'assenza per malattia, come si evinceva dalle risultanze testimoniali addotte dalla società e dalla relazione investigativa prodotta.

La raccolta delle prove

Con uno specifico motivo di impugnazione, il lavoratore lamentava violazione o falsa applicazione di legge per avere la Corte d'appello utilizzato ai fini della decisione il dossier redatto dall'agenzia investigativa, nonostante il formale disconoscimento da parte del lavoratore stesso.

Anche questo motivo, come tutti gli altri, è stato dichiarato inammissibile, da un lato, per la complessità promiscua delle censure e, dall'altro lato, in quanto sollecitava alla Corte un apprezzamento delle modalità con cui le investigazioni sono state condotte, che invece è riservato al giudice del merito.

La Corte territoriale aveva peraltro fondato il proprio convincimento anche sulla deposizione testimoniale dell'investigatore, che aveva confermato integralmente la relazione, sia quanto a paternità, sia quanto a contenuto.

La censura investiva peraltro non un fatto inteso in senso storico e con valenza decisiva, ma elementi probatori suscettibili di valutazione, come appunto la relazione investigativa, rientrando fra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile in base agli articoli 116 e 421 del Codice di procedura civile, di cui il giudice è legittimato ad avvalersi, atteso che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (da ultimo, Cassazione, 7712/2023).

Nella specie, la relazione scritta redatta da un investigatore privato è stata utilizzata correttamente dai giudici di merito come prova atipica, avente valore indiziario, ossia è stata valutata unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.

Ammesse le fotografie

Sotto ulteriore profilo, occorre rimarcare che le relazioni investigative erano formate anche da materiale fotografico, la cui utilizzabilità a fini decisorii è espressamente riconosciuta dall'articolo 2712 del Codice civile, anche in presenza di un disconoscimento della parte contro la quale il materiale fotografico viene prodotto. Neppure il disconoscimento, cioè, esclude l'autonoma valutazione della veridicità del materiale fotografico da parte del giudice, mediante il ricorso ad altri mezzi probatori. In particolare, la Cassazione ha chiarito che, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento delle scritture private previsto dall'articolo 215, comma 2 del Codice di procedura civile, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo, preclude l'utilizzazione della scrittura prodotta in giudizio, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cassazione, 13519/2022).

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO 2024: ELENCO DEGLI ATTI ESCLUSI

Gli atti emessi dal Fisco esclusi dal confronto con il contribuente: esclusi quelli oggetto di controlli automatizzati e di pronta liquidazione. L'elenco dal Decreto MEF 24.04.2024

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 il Decreto MEF che individua **gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio** ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal D. Lgs. 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.

Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

1) Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

Con l'art 2 del Decreto in oggetto **si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione.**

Conseguentemente, **sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio**, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

- a) **i ruoli e le cartelle di pagamento**, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- b) **gli accertamenti parziali** di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;



- c) **gli atti di intimazione autonomi** di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché' gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
- d) **gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei** seguenti tributi ed irrogazione delle relative sanzioni:
 - **tasse automobilistiche erariali** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
 - **addizionale erariale della tassa automobilistica** di cui all'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - **tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali** per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
 - **imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli**, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) **gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali**,
- f) **gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali**, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- g) **gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica**,
- h) **gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni**, dei dati relativi alle contabilità nonché' dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;
- i) **gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa** ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione. 2) Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono

Ai sensi dell'art 3 **sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.**

Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i **seguenti atti**:

- a) **le comunicazioni degli esiti del controllo** di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- b) **le comunicazioni degli esiti dei controlli** di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) **gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonché'** di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:
 - 1) **imposta di registro** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

- 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
- 3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
- 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- 6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- 7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
- d) **gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.**

CONTRIBUTO 2024 PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE: BENEFICIARE ASD E SSD

Contributi per enti dello sport per manifestazioni di interesse nazionale ed internazionale: piattaforma aperta dal 26.04 per le domande

E' stato pubblicato l'avviso del Dipartimento dello Sport del 26 aprile 2024 con i **termini e le modalità per presentare le domande, per i contributi per le manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale, rivolto alle ASD e SSD.**

Nel dettaglio, **la richiesta di contributo** per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso **può essere presentata da:**

- **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD)**, in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport;
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate e paralimpiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell'evento per il quale viene richiesto il contributo.

Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica almeno 20 giorni prima della data dell'inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.

1) Contributo 2024 per manifestazioni sportive: la domanda

L'Avviso definisce, così come previsto dal citato DPCM 11 aprile 2024, i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle **richieste di contributo, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale.**

L'intera procedura si svolgerà solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport al seguente url: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>, che è disponibile **a partire dalle ore 14,00 del 26 aprile 2024.**

L'accesso alla stessa è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.

Per soddisfare i criteri di ammissibilità, gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline

sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale come previsto al par.1.1, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

- pregio internazionale - o nazionale in caso di eventi sportivi femminili - in relazione alle finalità di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull'economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, ecc.);
- attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure o interventi finalizzate a mitigare o ridurre l'impatto dell'evento sull'ambiente. Le proposte, inoltre, dovranno essere caratterizzate da una qualitativa capacità diffusiva dell'evento tramite campagne di promozione e comunicazione anche attraverso l'utilizzo di social media.

2) Contributo 2024 per manifestazioni sportive: come viene erogato

L'avviso specifica che il contributo è erogato in tre tranches così articolate:

- la prima, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata, su richiesta del beneficiario, previa registrazione del decreto di approvazione della Convenzione ed impegno della spesa da parte dei competenti organi di controllo e solo a seguito di richiesta accompagnata da un piano dettagliato delle attività previste con il relativo cronoprogramma;
- la seconda, pari al 40% del contributo riconosciuto, è erogata, previa richiesta accompagnata dalla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, corredata dalla documentazione attestante la spesa di almeno il 50% dell'importo della prima tranche;
- la terza, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata solo successivamente alla conclusione dell'iniziativa, previa verifica amministrativa della documentazione, di seguito elencata, sottoscritta digitalmente in formato PAdES (pdf.p7m) dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto che ricopre il ruolo di capofila, da caricare in piattaforma, entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell'evento:
 - relazione finale delle attività connesse alla realizzazione dell'evento; – trasmissione di eventuali prodotti, anche in termini di comunicazione;
 - prospetto del rendiconto finale dei costi e dei ricavi, in formato tabellare, redatto secondo il piano finanziario;
 - un elenco dettagliato
 - in formato PAdES (pdf.p7m) e in formato excel aperto - dei giustificativi delle spese sostenute, distinte per macro-voci di spesa, secondo il piano finanziario approvato dal Dipartimento per lo Sport;
 - copia della documentazione di tutte le spese effettivamente sostenute per l'intero costo dell'evento comprovate attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità o mediante estratto conto della banca/posta, coerenti con il budget approvato, riconducibili anche temporalmente all'evento.

Si segnala in ordine a quest'ultimo punto che la documentazione contabile (fatture elettroniche, ricevute, bonifici ecc.), da produrre a titolo di rendicontazione delle spese volte ad ottenere il contributo assentito per l'evento, deve essere provvista del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all'evento.



AGENZIA DELLE ENTRATE: RECAPITI E CONTATTI VALIDI DAL 22 APRILE 2024

Numeri utili per parlare con l'Agenzia delle Entrate: tutti i nuovi recapiti per entrare in contatto con l'Agenzia delle Entrate

Dal 22 aprile 2024 sono cambiati i numeri per chiamare il call center dell'Agenzia da telefono cellulare e dall'estero.

Resta, invece, invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

Vediamo tutte le novità.

Dal 22 aprile 2024 per parlare con l'Agenzia delle Entrate si può chiamare:

- da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
- da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68 (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

I nuovi numeri di telefono sono attivi dal 22 aprile 2024 sia per le chiamate in ingresso, sia per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (*call back*).

L'Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d'attesa per parlare con un funzionario.

Anche nei prossimi mesi, chi continuerà ad utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

Il call center dell'Agenzia, assistenza ed informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni ed assistenza fiscale su:

- novità,
- scadenze,
- rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest'ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

Il costo delle chiamate da cellulare e dall'estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

Tutte le informazioni sono disponibili nell'area tematica del sito dell'Agenzia Contatti e assistenza - Assistenza fiscale.

Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back").

In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di **"call back"** è prenotabile anche online.

SPORT DI TUTTI CARCERI: CONTRIBUTI PER ASD E SSD

Progetto sport di tutti rivolto a ASD e SSD con agevolazioni per progetti volti a valorizzare lo sport delle categorie giovanili fragili: domande su apposita Piattaforma

Il Dipartimento per lo Sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceri, iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.



Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore **dell'associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore** che operano con **categorie vulnerabili, soggetti fragili ed a rischio** devianza e su temi sociali.

I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:

- lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l'intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l'obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive, ecc.);
- **che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;**
- l'erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate ed i target di riferimento;
- la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali, strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.).

Le risorse programmate per il finanziamento dell'Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, **sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive** che si rendessero disponibili.

1) Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari

Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:

- a) detenuti adulti all'interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
- b) giovani di età compresa tra i 14 ed i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare ed espiazione della pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori;
- c) giovani di età compresa tra i 14 ed i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all'Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all'accoglienza dei minori e giovani adulti dell'area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) - Linea Minori.

I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- promuovere, attraverso la pratica dell'attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un'opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
- favorire la pratica dell'attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l'inclusione sociale;
- fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
- supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.

2) Sport di tutti Carceri: destinatari

L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:

- ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
- ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 dell'avviso.

3) Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio 2024

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: <https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html> a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 dell'11/06/2024.

Per poter proporre la propria candidatura, i **soggetti Capofila devono essere in possesso** – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – **dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:**

- per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
- per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- lettera d'intenti (Allegato 2) con l'Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
- presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo od altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
- Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,

procedendo all'esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.

I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - il possesso dei requisiti sopra specificati.

Sport e Salute procederà ad idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e, in caso di accertata non veridicità, procederà a revocare il contributo ed a recuperare le somme eventualmente erogate.

In sede di controlli Sport e Salute si riserva l'insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all'erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis D.P.R. 602/73.

I Destinatari candidati, per l'erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l'IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.



Attenzione **l'importo massimo erogabile** al Destinatario per ciascun progetto approvato, **per lo svolgimento di 18 mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.**

I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l'Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall'invio del predetto atto da parte di Sport e Salute.

DOMANDE E RISPOSTE

“Con riferimento alla Riforma dello Sport, ed in particolare all'articolo 29 del D. Lgs. 36/2021, si chiede se i componenti del Consiglio direttivo di una ASD con carica gratuita possano esercitare attività di insegnamento dello sport, tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o di lavoro autonomo, senza incorrere in casi di incompatibilità. Inoltre, il commercialista della ASD che fattura il compenso per elaborazione paghe può, a sua volta, essere membro del Consiglio direttivo con carica gratuita?”

La risposta alla prima domanda è positiva, purché non si tratti di prestazioni amatoriali. Nel caso descritto dal quesito, in base all'articolo 28 del D. Lgs. 36/2021, può essere retribuita l'attività di insegnamento dello sport purché si tratti di una prestazione professionale basata su un contratto scritto, anche di co.co.co., dal quale risultino la durata ed i tempi di svolgimento dell'attività, il tipo del lavoro da svolgere, il compenso pattuito e le modalità di pagamento, le relative norme fiscali e previdenziali. Ugualmente positiva è la risposta riguardante il commercialista, per il quale non si rinvergono profili di incompatibilità ex articolo 4 del D. Lgs. 139/2005.

“Un massofisioterapista, in regime forfettario, emette solitamente fattura cartacea, esente da Iva, per le prestazioni sanitarie rese. Per la ginnastica posturale (che non rientra nelle prestazioni sanitarie) dovrà emettere fattura elettronica con esenzione Iva, o può emettere sempre fattura cartacea in esenzione Iva?”

Se la prestazione non rientra fra quelle sanitarie, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica. Il divieto di fattura elettronica riguarda esclusivamente le fatture i cui dati sono trasmessi al Sistema tessera sanitaria (articolo 10-bis del DL 119/2018) e quelle riferite alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno obbligato a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 9-bis, comma 2, DL 135/2018 e risposte ad interpello 78/2019 e 103/2019). Quindi, se la prestazione resa dal massofisioterapista non può qualificarsi come prestazione sanitaria, non opera il divieto di fatturazione elettronica. Per completezza, si fa presente che le prestazioni rese dal massofisioterapista possono essere fatturate in esenzione da Iva, ex articolo 10, n. 18, del decreto Iva (DPR 633/1972), solo se rese da soggetti che hanno conseguito il diploma triennale, in quanto solo tale titolo è stato equiparato al diploma universitario (oggi laurea triennale) in fisioterapia (Agenzia delle Entrate, consulenza giuridica 8/2020 e Risoluzione 96/E/2012). In ogni caso, essendo il caso proposto in regime forfettario, la fattura elettronica emessa non avrà l'Iva esposta.



“Una SSD, esercente attività di gestione di palestre, ha superato per due esercizi il limite di ricavi di 4 milioni di euro, con conseguente obbligo di nomina del revisore unico. Vorrei sapere se il dato da considerare è quello dei ricavi lordi (corrispettivi vendite) oppure quello dei ricavi al netto degli acquisti, posto che, in diverse altre occasioni (per esempio, nel calcolo del limite per la contabilità ordinaria/semplificata), il dato che viene richiesto è proprio il fatturato al netto degli acquisti.”

In base all'articolo 2477 del Codice civile (che definisce i casi in cui è obbligatoria la nomina dell'Organo di controllo per le società a responsabilità limitata – e quindi anche per le SSD -), l'ammontare cui si deve fare riferimento - ai fini dell'individuazione della soglia il cui superamento per due esercizi successivi determina l'obbligo di nomina dell'Organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco Unico) - è il totale ricavi (voce A del Conto economico, secondo la struttura di cui all'art. 2425 del Codice civile).

L'obbligo di nomina dell'Organo di controllo della SSD scatta in presenza di bilancio consolidato, controllo di società soggetta alla revisione legale, superamento per due esercizi consecutivi di almeno due tra i seguenti limiti:

- 4 milioni di euro di totale attivo;
- 4 milioni di euro di ricavi per vendite e prestazioni;
- 20 unità mediamente occupate nell'esercizio.

Pertanto, la normativa fiscale cui fa riferimento il quesito non assume rilevanza nel caso specifico, essendo la casistica normativamente disciplinata dal Codice civile.

“Con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport (D. Lgs. 36/2021 e relative integrazioni apportate dal D. Lgs. 120/2023), un contribuente con contratto sportivo si trova a scegliere tra collaborazione coordinata continuativa sportiva ed apertura della partita Iva. Nel secondo caso, potrebbe aderire al regime forfettario in quanto in precedenza ha percepito redditi diversi, oppure sussiste il vincolo della non prevalenza di fatturato verso l'ex datore di lavoro (una palestra gestita in forma di ASD)? Nel caso in cui, invece, optasse inizialmente per la collaborazione coordinata e continuativa, e successivamente volesse aprire la partita iva, perderebbe l'opzione per il 5% (a causa della mera prosecuzione dell'attività svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo)?”

In base all'art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, non possono avvalersi del regime forfettario coloro che esercitano l'attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui hanno un rapporto lavorativo in corso o che si sia concluso nei due precedenti periodi di imposta.

Nel caso prospettato, l'applicabilità del regime agevolato non viene pregiudicata per il fatto di avere percepito compensi per collaborazioni sportive ex art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir (DPR 617/1986), dalla ASD verso cui verrebbero fatturate, successivamente all'apertura della partita Iva, le prestazioni future.

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, la collaborazione coordinata metterebbe a rischio la fruibilità delle agevolazioni previste per le start-up laddove, una volta aperta la partita Iva, l'attività svolta non presentasse sostanziali elementi di discontinuità in termini di struttura e clientela di riferimento.

“Gestiamo un centro sportivo tramite una ASD e vorremmo sapere se siano ancora applicabili le regole di de-commercializzazione di corrispettivi pagati a noi da parte di un'altra ASD affiliata

alla nostra stessa Federazione per attività di affitto spazi. Inoltre, tenuto conto che dal 1° gennaio 2024 siamo obbligati all'emissione di fatture elettroniche, volevamo sapere cosa vada comunicato ai fornitori che emettono fatture nei confronti della nostra ASD per quanto riguarda il codice univoco”.

L'entrata in vigore della Riforma dello Sport non ha inficiato la regola secondo la quale sono ricavi de-commercializzati i corrispettivi incassati per affitto spazi della ASD da parte di una ASD affiliata alla stessa Federazione o allo stesso Ente di promozione sportiva e che svolgono attività analoga. Infatti, la Riforma include l'attività di gestione di impianti sportivi tra le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle principali, ma questo non preclude che i relativi proventi possano essere considerati de-commercializzati.

Per quanto riguarda il quesito sulle modalità di ricezione delle fatture elettroniche (in formato xml e non più cartacee, come quelle emesse) da parte di fornitori, occorre che la ASD comunichi a questi ultimi il proprio codice univoco o la PEC al fine di consentire la trasmissione del file xml al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate. Tutte le fatture passive ricevute andranno conservate secondo quanto prescritto dall'Agenzia delle Entrate, la quale mette a disposizione gratuitamente un servizio di conservazione elettronica per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio. Tale servizio è accessibile da parte dell'utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

“Un ente non commerciale riceve fatture di acquisto relative a prestazioni di servizi fornite da soggetti esteri, che, nel loro Paese, sono considerati soggetti minimi (simili ai forfettari italiani). Tali acquisti sono destinati all'attività istituzionale dell'ente, per la quale non è prevista la detrazione dell'Iva. È corretto procedere, comunque, all'integrazione delle fatture di acquisto ed al versamento dell'Iva su tali acquisti esteri (minimi) istituzionali entro il secondo mese successivo, compilando contemporaneamente il modello Intra 12 per riportare i dati degli acquisti?”

Come riportato sul portale dell'Agenzia delle Entrate (scheda Intra 12), gli enti, le associazioni, le altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che non esercitano in maniera esclusiva o principale attività commerciali o agricole (articolo 4, quarto comma, del Dpr 633/1972), che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di 10.000 euro, devono dichiarare, utilizzando il modello Intra 12, l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento. Pertanto, se l'ente acquista beni superando il limite di 10.000 euro, deve compilare l'Intra 12, integrare la fattura e versare l'Iva su tali acquisti esteri.

L'ente è tenuto ad assumere il ruolo di debitore dell'imposta, mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge* per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.

Invece, nel caso in cui gli acquisti non superino annualmente il citato limite di 10.000 euro, l'ente deve dichiarare all'Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale, tramite modello Intra 13, in via preventiva rispetto all'acquisto da effettuare, l'ammontare dell'acquisto in corso e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno. Al riguardo, le istruzioni al modello Intra 13 chiariscono che, una volta che sia stata superata la citata soglia di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, l'acquisto diventa soggetto ad imposta in Italia e l'ente non commerciale, come sopra indicato, è obbligato a chiedere l'attribuzione della partita Iva, anche se tale operazione non comporta per l'ente l'assunzione della qualifica di soggetto passivo Iva.



“Il nuovo contratto dei lavoratori dello sport ha abrogato la disciplina relativa agli scatti di anzianità. Gli importi degli scatti maturati alla data del 31 dicembre 2023 sono da considerare riassorbibili?”

Secondo l'articolo 116 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro sportivo, sottoscritto il 12 gennaio 2024 tra Confederazione Italiana dello Sport e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilcom-Uil, la disciplina relativa agli scatti di anzianità prevista per gli assunti ante 22 dicembre 2015 è stata oggetto di abrogazione. Pertanto, si ritiene che, nonostante la dinamica non sia specificata dal nuovo contratto nazionale, salvo diverse interpretazioni autentiche che dovessero intervenire, gli aumenti derivanti da scatti di anzianità possano essere assorbibili.

“Una SSD, è costituita per il 60% da 4 soci-fratelli, con una quota di partecipazione del 15% ciascuno, e per il restante 40% da una quota in successione ereditaria, alla quale partecipano i medesimi soci-eredi comproprietari (in parti uguali) ed il coniuge superstite, quest'ultimo proprietario solo del 33% della quota caduta in successione. In questa situazione, chi è il titolare effettivo?”

Dalla lettura del quesito, emerge, anzitutto, che nella compagine societaria non vi è una persona fisica proprietaria (direttamente o indirettamente) di una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%, circostanza che - a norma dell'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. 231/2007 - permette l'individuazione del titolare effettivo mediante il criterio della proprietà. Occorre, dunque, esaminare la composizione della comunione ereditaria, rilevando che, nel caso di specie, non si tratta di una comunione in parti uguali, bensì di una comunione in cui uno dei partecipanti (il coniuge superstite) detiene la maggioranza delle quote della cosa comune. In tal senso, si specifica che, a norma dell'articolo 1105, comma 2, del Codice civile, «per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente». Secondo questa norma, dunque, il partecipante alla comunione che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in maniera vincolante anche per gli altri partecipanti, nell'ipotesi in cui l'atto da compiere rientri nell'ordinaria amministrazione. In tale circostanza, secondo consolidata dottrina, il soggetto in questione può, pertanto, essere identificato come titolare effettivo, qualora la quota societaria in comunione permetta di esercitare il controllo dell'ente (come nel caso in esame).

È, pertanto, possibile affermare che il coniuge superstite, avendo il potere di assumere decisioni vincolanti nei confronti degli altri partecipanti alla comunione per gli atti di ordinaria amministrazione, può essere individuato quale titolare effettivo, a norma dell'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 231/2007, poiché risulta di fatto in grado di controllare la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis



STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

